



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Macerata*

PEC

Macerata, data protocollo

**Impresa
CRUCIANELLI REST/EDILE SRL
TOLENTINO**

OGGETTO: White List - rinnovo di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Con riferimento all'istanza di rinnovo dell'iscrizione in oggetto indicata, presentata in data 13/03/2020 tenuto conto che dall'istruttoria svolta, secondo l'iter previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, non sono emerse cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011, né si rilevano gli elementi previsti dagli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6, del citato decreto a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, **si dispone il rinnovo** di codesta impresa negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, istituiti presso questa Prefettura, relativamente ai settori richiesti e di seguito specificati:

- **Trasporto di materiali e discarica conto terzi;**
- **Trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;**
- **Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;**
- **Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;**
- **Noli a freddo;**
- **Fornitura di ferro lavorato;**
- **Noli a caldo;**
- **Autotrasporto conto terzi;**
- **Guardiania dei cantieri.**

Si fa presente che detta iscrizione, fatta salva la possibilità di disporre in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei requisiti di cui sopra, è soggetta a revisione annuale.

A tal fine codesta società, non oltre 90 giorni prima della scadenza annuale, dovrà far pervenire alla scrivente apposita istanza di rinnovo di detta iscrizione all'indirizzo **protocollo.prefmc@pec.interno.it** utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito di questa Prefettura.

E' fatto obbligo in ogni caso, all'interessato di segnalare, entro il termine perentorio di trenta giorni (decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto che ha determinato le variazioni) le modifiche intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, nell'incarico di direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all'art. 85 del "Codice antimafia". La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86 comma 4 del D.Lgs 159/2011 (da 20.000 euro a 60.000 euro).

Si rammenta, inoltre, che la cancellazione dell'impresa dagli elenchi, oltre ai casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, è disposta anche quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6 commi 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, ovvero non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni sopra indicate.

L'iscrizione è valida sino alla data del 14/03/2021.

IL DIRIGENTE AREA I
VICEPREFETTO
(Min. Cio)

Cs/